

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE

Direttore Responsabile - Fondatore: Pier Felice degli Uberti

Direzione:

Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano Mi

Redazione:

Via C. Battisti, 3 - 40123 Bologna Bo, tel. ++39.051.236717 - fax ++39.051.271124

iagifaig@gmail.com

Amministrazione:

Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato Al

ANNO XIX

**MARZO-APRILE 2012
MILANO**

NUMERO 107



IL SUPPOSTO PREDICATO NOBILIARE NELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Costituzione della Repubblica Italiana afferma che i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome¹, e a questo proposito la sentenza 101/67 della Corte Costituzionale dimostra che non esiste più un ente ufficiale statale che si occupi di tutelare i titoli nobiliari come in precedenza faceva la Consulta Araldica, né può esservi, visto che i titoli nobiliari «*non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza*»². Eppure in una Nazione dove la nobiltà non gode di alcun riconoscimento esiste il controsenso di poter vedere modificato un cognome con un altro, attribuendo ad esso il significato di predicato “nobiliare”.

Ricordiamo che solo le famiglie che provvidero a riconoscere i propri diritti nobiliari prima del 28 ottobre 1922³ (e per questa ragione compaiono nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana oggi conservato all’Archivio Centrale dello Stato) e che chiesero ed ottennero la *cognominizzazione del predicato*

¹ Costituzione della Repubblica Italiana, disposizione XIV: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica”.

² Corte Costituzionale, sentenza n. 101 del 26 giugno 1967.

³ La Corte Costituzionale ha ritenuto che il reale significato della norma costituzionale in esame non possa essere accertato se non alla luce del principio espresso dal primo comma della disposizione, secondo il quale l’ordinamento repubblicano non riconosce i titoli nobiliari. Ed infatti l’incertezza intorno all’interpretazione della qualifica esistente riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922 non può essere superata da considerazioni meramente letterali.

con il procedimento contenzioso ordinario, nei confronti dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e degli eventuali controinteressati, sono nel pieno diritto di considerare tale aggiunta un reale predicato avendo ottemperato alla disposizione costituzionale di tutela storica del proprio cognome, mentre è chiaro che quelle famiglie che per i più vari motivi non provvidero in tempo a tale tutela, oggi non possono più farlo anche se nel pieno diritto storico essendo i discendenti di famiglie che avrebbero avuto diritto all'aggiunzione del predicato al cognome se avessero ottenuto il riconoscimento della nobiltà prima del 28 ottobre 1922. Quindi come sono da considerare tutte quelle persone che hanno chiesto ed ottenuto in passato ed anche oggi la modifica del proprio cognome aggiungendo quello che parrebbe essere un predicato?

Certamente nell'immaginario collettivo e per coloro che non sono conoscitori della materia non esiste differenza, anche perché chi non è mosso da un determinante interesse storico, si sofferma all'effetto superficiale che il suono di un predicato produce; ma lo studioso non può non rendersi conto della differenza sostanziale che esiste tra le famiglie riconosciute come nobili prima del 28 ottobre 1922 e quelle che lo potrebbero essere state e che per questo motivo si sono sentite troppo tardi nel diritto di aggiungere quello che loro intendono come predicato ma che per essere tale ad ogni effetto avrebbe avuto bisogno anche dell'avallo dello Stato inteso come procedimento contenzioso ordinario, che garantisca loro la certezza del diritto.

In questi ultimi anni si è visto un aumento indiscriminato delle domande di modifica del cognome adducendo la necessità di aggiungere quello che verrebbe presentato come un predicato tutelabile come diritto storico dalla nostra Costituzione, così questo incremento ha prodotto la circolare del Ministero dell'Interno n.10/2008⁴ del 3 settembre 2008 che chiarisce ogni dubbio sulla questione.

⁴ *“Risultano pervenute numerose domande di modifica del cognome, volte ad evidenziare l'appartenenza ad una famiglia che prima della instaurazione della Repubblica fosse in possesso di un titolo nobiliare.*

La gran parte delle domande risultano però inammissibili alla luce delle norme vigenti, come interpretate dalla Corte Costituzionale con sentenza 101 del 1967 in quanto volte, in buona sostanza, al riconoscimento in via amministrativa del diritto alla cognomizzazione ovvero perché miranti ad ottenere la cognomizzazione di un predicato non esistente.

In prima battuta è necessario ricordare che ai sensi della Disposizione Transitoria n. XIV della Costituzione è previsto espressamente che ‘I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome’.

Come evidenziato nella precitata sentenza della Corte Costituzionale, il secondo comma della XIV disposizione va interpretato ‘nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei

predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente ma nel già intervenuto riconoscimento che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione'.

Dalle argomentazioni giuridiche sopra riportate discende, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, non solo l'impossibilità di cognomizzare predicati che ancorché siano anteriori al 28 ottobre 1922 non abbiano formato oggetto di riconoscimento durante il rigore del vecchio ordinamento, ma anche la necessità che le vicende relative al diritto al riconoscimento della cognomizzazione dei predicati debbano essere rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome.

Pertanto, ogniqualevolta la domanda dell'interessato, seppur formalmente proposta come domanda di modifica del cognome, sia in realtà motivata e giustificata, come spesso accade, dal presunto diritto dell'interessato a vedersi riconoscere il diritto alla cognomizzazione del predicato, tale domanda non potrà in nessun caso trovare accoglimento perché solo l'autorità giudiziaria ordinaria ha competenza a verificare la titolarità di un simile diritto.

In tali casi trattati infatti di una azione di accertamento di un diritto soggettivo dei cittadini (art. 6 cod. civ.) che non rientra nell'ambito discrezionale dell'autorità amministrativa.

Il cittadino dovrà pertanto necessariamente proporre una azione in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero, dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché nei confronti degli eventuali controinteressati, come confermato dalla giurisprudenza unanime e dalla sentenza della Corte di Cassazione del 7 marzo 1991 n. 2426.

Si ricorda che con tale sentenza la Corte di Cassazione ha altresì statuito che l'ufficiale dello stato civile non ha la legittimazione passiva a partecipare al contenzioso, in quanto l'ufficiale dello stato civile si pone in veste di mero esecutore degli ordini derivanti dal disposto della sentenza e non come parte in causa.

In tali casi, le Prefetture dovranno pertanto informare i richiedenti della necessità di una simile procedura giudiziaria, facendo presente che la proposizione di una domanda di modifica del cognome al fine di ottenere la cognomizzazione del predicato verrebbe rigettata per carenza di competenza.

La procedura di modifica, aggiunta o cambiamento di cognome di cui agli artt. 82ss del DPR 396/2000 resta utilizzabile solo ed esclusivamente nel rispetto dei principi generali adottati in materia di modifica o aggiunta del cognome.

A titolo di esempio, la predetta procedura potrà essere utilizzata per aggiungere un predicato che risulti già cognomizzato in capo alla madre o altro parente, al fine di mantenere esistente il cognome che altrimenti andrebbe ad estinguersi.

In questi casi, sarà cura delle Prefetture acquisire tutta la documentazione dalla quale emerga incontestabilmente l'avvenuta cognomizzazione, trasmettendo altresì un motivato parere che analizzi con particolare attenzione la sussistenza o insussistenza dei requisiti per i quali si ritiene possibile un procedimento di mutamento del cognome ai sensi della normativa vigente e di quanto dettagliato dalla presente circolare.

Infine si ricorda che in nessun caso sarà possibile utilizzare la procedura di mutamento del cognome al fine di creare, come viene a volte richiesto, un cognome basato su di un

Purtroppo oggi in queste materie a causa del disinteresse dei più e della oggettiva inesistenza di benefici si tende a non essere chiari e peggio ancora a non dire tutto quello che sarebbe giusto conoscere, ma nel caso specifico alla luce di quanto esposto è evidente che una simile aggiunta di “predicato” non è altro che un nuovo cognome unito al precedente. L’esaustiva circolare ministeriale dovrebbe far meditare prima di intraprendere un’azione volta alla modifica del cognome nel miraggio di ottenere in tal modo il riconoscimento storico di un predicato che nella realtà non è poi considerato tale.

La frenesia di sentirsi “nobili” ha causato nel passato e causa nel presente molte richieste di modifiche del cognome di ignari antenati utilizzando i più svariati escamotage, spesso anche ricorrendo persino a Tribunali ecclesiastici (competenti per gli atti di stato civile anteriori al 1° gennaio 1866), giungendo ad ottenere la rettifica di atti di nascita e battesimo, matrimonio e morte per poi pretendere la correzione allo stato civile; e non c’è nulla di male se queste richieste non sono basate su falsificazioni documentali.

La digitalizzazione dei documenti permetterà nei prossimi decenni la conoscenza della verità e impedirà finalmente gli assurdi abusi di coloro che sino ad oggi hanno imperversato proponendosi come discendenti di personaggi storici che non sono mai esistiti, almeno nel loro ceppo familiare. Ma mi permetto di affermare anche che nella Repubblica Italiana è un *non sense* la richiesta presentata nei decenni passati da discendenti di famiglie riconosciute nobili prima del 1922 volta ad ottenere un predicato che non era aggiunto al cognome nel passato e che nulla apporta o toglie al fatto che la storia non può e non potrà mai essere modificata dalle loro elucubrazioni mentali.

predicato inesistente ovvero non riconosciuto nei limiti temporali di cui alla disposizione XIV.

Una simile domanda sarebbe chiaramente volta ad aggirare i limiti precisi posti dalla disposizione costituzionale, cercando di raggiungere per via amministrativa un risultato altrimenti non raggiungibile per via giudiziaria.

Pertanto nel caso di presentazione di domanda di modifica o aggiunta di cognome, al fine di aggiungervi un predicato, sarà opportuno acquisire in ogni caso in prima battuta il parere dell’Archivio centrale dello Stato Ufficio Consulta Araldica e nel caso di risposta negativa quanto alla sussistenza di un riconoscimento di un simile predicato, la domanda sarà rigettata.

Tanto premesso, si richiama all’attenzione delle SS.LL. quanto sopra evidenziato, con preghiera di voler informare di ciò anche i Sigg. Sindaci nella certezza che verrà posta la massima cura circa la disamina di questi casi e la risoluzione degli stessi. IL DIRETTORE CENTRALE (Annapaola Porzio)”